



abitazione o per opere alberghiere (massimo: 35 annualità) rappresentati  
 tanti cioè interessi per agevolare l'edilizia sovvenzionata:

- fino a 20 annualità: tasso 8%; commissione "una tantum" dell' 1,50% (rendimento effettivo minimo: 8,21%);
- fino a 30 annualità: tasso 8,25%; commissione "una tantum" dell' 1,50% (rendimento effettivo minimo: 8,41%);
- fino a 35 annualità: tasso 8,50%; commissione "una tantum" dell' 1,50% (rendimento effettivo minimo: 8,66%).

Tale revisione riguarderebbe, in ogni caso, le operazioni che saranno da ora in poi sottoposte agli organi deliberanti, a cominciare quindi dalla odierna riunione di Consiglio.

Per le operazioni deliberate anteriormente, una revisione delle condizioni già stabilite apporterebbe inconvenienti rilevanti, contrasti giustificati e spiacevoli, le cui attenuate contate del lavoro amministrativo che dovrebbe essere svolto ed il cui costo annullerebbe in gran parte il beneficio ottenibile dall'applicazione delle nuove condizioni.

Tra le operazioni, di cui alla precedente lettera A), particolare trattazione occorre però fare per quelle dipendenti dai noti accordi intervenuti, nel 1952, fra gli organi di Governo e i maggiori Istituti finanziatori, per il collocamento delle annualità che lo Stato avrebbe liquidato per l'attuazione del vasto programma di opere pubbliche, di cui alle leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660.

A tale scopo, il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione dell'8 febbraio 1952, autorizzò uno stanziamento di 7 miliardi di lire da assorbire nel triennio 1952-1954, dando in